



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 609 / 2016

Responsabile del procedimento: CHERUBINI GIUSEPPE

Oggetto: ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PESCA DEL 20/10/2015, PROT. N. 86353 DEL 20/10/2015, REG. N. 2015/370.

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

richiamata la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 1, comma 2, della legge regionale del Veneto 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" che delega alle Province le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative per le trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque interne accertate nel loro territorio;
- iii. l'art. 3, comma 4 della legge regionale del Veneto 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne

e marittime interne della regione Veneto”, che attribuisce alle Province l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura;

- iv. l’art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, che attribuisce all’autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria il potere di disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate;
- v. l’art. 1, comma 165 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale prevede che la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale e che gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;
- vi. l’art. 3 del regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio che definisce le modalità di richiesta e di rilascio della concessione per il pagamento rateale in misura ridotta;
- vii. l’art. 19 del regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio relativo al pagamento rateale della sanzione pecuniaria determinata con ordinanza ingiunzione il quale prevede che il decreto di concessione della rateizzazione contenga la specificazione del piano di rateizzazione da cui risultino l’importo di ciascuna rata e la suddivisione di tale cifra in “quota-capitale” e “quota-interessi”;
- viii. l’art. 2, comma 1, lett. h) del regolamento provinciale generale delle entrate il quale prevede che costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dallo stesso regolamento, tra le altre anche le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
- ix. l’art. 17, comma 6, dello stesso regolamento generale delle entrate il quale prevede che i crediti liquidi ed esigibili derivanti da obbligazioni tributarie producono interessi di pieno diritto nella misura stabilita del tasso d’interesse legale;
- x. l’art. 18 dello stesso regolamento generale delle entrate il quale prevede che per debiti di natura tributaria, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, (...) sia sempre obbligatoria l’applicazione degli interessi di rateazione nella misura indicata dall’art. 17 e che nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi;
- xi. il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 11.12.2015 con il quale è stato stabilito il tasso di interesse legale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2016 pari al valore del 0,2%;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull’accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15 e con il successivo aggiornamento di cui alla deliberazione 11 luglio 2014, n. 78 la Giunta provinciale ha approvato l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza provinciale ed ha indicato:

- a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- b) il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con disposizione di servizio n. 1/2015 del 30.11.2015, confermata con disposizione di servizio n. 1/2016 del 07.01.2016, il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha individuato il dott. Giuseppe Cherubini quale funzionario responsabile del presente procedimento;

visti il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi relativi all'anno 2015, approvati con Atto del Sindaco metropolitano n. 2 del 18.09.2015, i quali assegnano al Servizio Caccia e Pesca l'Obiettivo 01, Attività 01.03, Subattività 01.03.02 avente ad oggetto "Procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di pesca";

vista l'istanza del 05/02/2016, presentata il 06/02/2016, acquisita al protocollo il 06/02/2016 con il numero 9988, con la quale il signor [Omissis..], nato a [Omissis..] il [Omissis..], chiede di essere ammesso al pagamento rateale delle somme dovute alla Città metropolitana di Venezia a titolo di sanzione amministrativa di cui al verbale del Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Venezia del 20/10/2015, prot. n. 86353 del 20/10/2015, notificato il 25/11/2015;

considerato che:

- i. nei confronti del signor [Omissis..] non è stata avviata l'azione esecutiva relativa al debito nei confronti della Città metropolitana di Venezia per le violazioni amministrative in materia di pesca nelle acque interne;
- ii. l'istanza del signor [Omissis..] del 05/02/2016 risulta conforme a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio relativo alla rateizzazione del pagamento della sanzione determinata con ordinanza ingiunzione;
- iii. l'art. 3 del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio prevede che il pagamento rateale in misura ridotta possa prevedere fino a un massimo di 30 rate;
- iv. l'art. 20 del Regolamento provinciale in materia di procedimento amministrativo sanzionatorio prevede che il pagamento rateale delle sanzioni comminate con ordinanza ingiunzione debba prevedere fino a un massimo di 12 rate per sanzioni pecuniarie di importo non superiore ai 1.500,00 Euro;

visto il piano di rateizzazione, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante che, in analogia a quanto previsto dal regolamento provinciale per il pagamento rateale delle sanzioni comminate con ordinanza ingiunzione, prevede il pagamento della sanzione in misura ridotta a carico del signor Boscolo Giovanni Capon richiamata ai punti precedenti in 12 rate mensili;

preso atto che:

- i. il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria propone l'accoglimento dell'istanza e la concessione del pagamento della sanzione in 12 rate;
- ii. il responsabile del procedimento ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. n. 241/1990 al fine di garantire la celerità del procedimento stesso nonché l'economicità dell'azione amministrativa, in considerazione del fatto che l'istanza del 05/02/2016 è pienamente accolta dal presente provvedimento e che non sono stati individuati soggetti diversi ai quali possa derivare un pregiudizio dal presente provvedimento;

dato atto che il presente provvedimento è adottato in 24 giorni, al netto delle sospensioni e delle interruzioni previste dalla legge, nel rispetto quindi dei termini definiti nella "Carta dei servizi -

standard di qualità", approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 15 del 25 febbraio 2014 e aggiornata - sezione elenco dei procedimenti e relativi processi - con deliberazione della Giunta provinciale n. 78 dell'11 luglio 2014, pubblicati sul sito provinciale alla pagina <http://web.provincia.venezia.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>;

determina

- 1) di concedere al signor [Omissis..], nato a [Omissis..] il [Omissis..], il pagamento in n. 12 rate mensili della somma di Euro 1.333,34, di cui al verbale di contestazione del 20/10/2015, prot. n. 86353 del 20/10/2015, notificato il 25/11/2015, secondo il piano di ammortamento del debito, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;
- 2) che unitamente alla prima rata il signor [Omissis..] paghi, a pena di decadenza del presente provvedimento, gli interessi di mora maturati dal 24/01/2016, termine per il pagamento del verbale al 06/02/2016, data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, per una somma pari a Euro 0,09, gli interessi di rateizzazione maturati dal 06/02/2016, giorno di presentazione dell'istanza di rateizzazione, fino alla decorrenza della prima rata (01/04/2016) per una somma pari a Euro 0,40, come indicato piano di ammortamento del debito, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, nonché le spese di notifica del verbale del 20/10/2015 pari a Euro 12,00;
- 3) che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini previsti dall'allegato piano di rateizzazione:
 - i. il debitore sia tenuto al versamento in una sola volta dell'importo residuo nei termini indicati dalla Città metropolitana di Venezia;
 - ii. decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e la Città metropolitana di Venezia procede alla emissione del provvedimento di Ordinanza ingiunzione, specificando che l'importo già versato verrà trattenuto a scomputo della sanzione determinata con l'ordinanza ingiunzione;
- 4) che in ogni momento il debitore possa estinguere il debito residuo, mediante un unico versamento, senza oneri aggiuntivi;
- 5) di specificare che i pagamenti delle singole rate, in base al piano di rateizzazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, dovranno avvenire secondo le modalità indicate nello schema seguente:

| | |
|--------------------------------|--|
| Numero di rate mensili | 12 |
| Importo prima rata | Euro 123,73= |
| Importo rate successive | Euro 111,23= |
| Modalità di pagamento | <ul style="list-style-type: none"> • bollettino di conto corrente postale n. 17054305, intestato a: Città Metropolitana di Venezia – Oblazioni ed Ammende – Servizio Tesoreria - San Marco 2662 - 30124 Venezia. IBAN IT41K0760102000000017054305. • bonifico bancario intestato a: Città Metropolitana di Venezia Servizio di Tesoreria UNICREDIT S.p.a. Agenzia Mercerie dell'Orologio San Marco 191 – 30124 Venezia. IBAN IT69T0200802017000101755752. • Assegno o in contante fino a 1000 € presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Venezia: UNICREDIT S.p.a. Agenzia Mercerie dell'Orologio San Marco 191 – 30124 Venezia. |
| Esecutore | Quale esecutore del versamento sul conto corrente postale o del bonifico bancario inserire sempre esclusivamente il nome del trasgressore riportato al punto 1) del presente provvedimento. |
| Causale del versamento | Specificare nella causale del versamento: – pagamento rateizzato violazione legge pesca reg. n. 2015/370. |
| Termine di pagamento | Il versamento dovrà avvenire entro l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dal mese successivo a quello del presente provvedimento. |

| | |
|-------------------|---|
| Avvertenze | Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine sopra indicato, l'obbligato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione. |
|-------------------|---|

- 6) di accertare le seguenti entrate come indicato per ciascuna:
- i. Euro 1333,34 all'articolo n. 0867, titolo 3, tipologia n. 0200, capitolo n. 306430, conto finanziario E.3.02.02.01.001, quale quota capitale per l'anno 2016;
 - ii. Euro 12,00 all'articolo n. 0869, titolo 3, tipologia n. 0500, capitolo n. 306430, conto finanziario E.3.02.02.01.001, quale quota capitale per l'anno 2016;
 - iii. Euro 1,93 all'articolo n. 0851, titolo 3, tipologia n. 0300, capitolo n. 306860, conto finanziario E.3.03.03.99.000, quale quota interessi per l'anno 2016.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente